



20 ottobre 2021

Spiegazioni sulla modifica dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2021

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Situazione iniziale	4
1.2	Motivi per la revisione	5
1.3	Lavori precedenti	6
1.4	La presente revisione dell'ordinanza: adattamenti tecnici	7
2	Principi del progetto	8
2.1	Estensione del campo d'applicazione	8
2.2	Rendere più ecologico il riciclaggio degli apparecchi	8
2.2.1	Miglior sfruttamento del potenziale di riciclaggio	8
2.2.2	Elaborazione di un aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica.....	9
3	Rapporto con il diritto internazionale	10
4	Spiegazioni concernenti le singole disposizioni.....	11
4.1	Articolo 1 Scopo	11
4.2	Articolo 2 Oggetto e campo d'applicazione	11
4.3	Articolo 3 Definizioni	12
4.4	Articolo 4 Obbligo di etichettatura e d'informazione	14
4.5	Articolo 5 Obbligo di restituzione.....	14
4.6	Articolo 6 Obbligo di ripresa	14
4.7	Articolo 7 Obbligo d'informazione	16
4.8	Articolo 8 Protezione dei dati	16
4.9	Articolo 9 Obbligo di smaltimento.....	16
4.10	Articolo 10 Requisiti per lo smaltimento	17
4.11	Articolo 11 Esecuzione	18
4.12	Articolo 12 Registrazione dei dati.....	19
4.13	Articolo 13 Aiuto all'esecuzione dell'UFAM	19
4.14	Articolo 14 Abrogazione e modifica di altri atti normativi	19
4.15	Articolo 15 Disposizioni transitorie	19
4.16	Articolo 16 Entrata in vigore.....	19
5	Modifica di altri atti normativi.....	20
5.1	Ordinanza sugli imballaggi per bevande	20
5.2	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.....	20
6	Ripercussioni	21
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	21
6.2	Ripercussioni per i Cantoni	21
6.3	Ripercussioni per i Comuni	21
6.4	Ripercussioni per l'economia	21
6.5	Ripercussioni per le economie domestiche	21

6.6	Ripercussioni per l'ambiente.....	21
6.7	Ripercussioni per la salute.....	22

1 Introduzione

La mozione 17.3636 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) «Urge intervenire sul sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati» è stata adottata il 27 settembre 2018 con il testo seguente: *«Il Consiglio federale è incaricato di attuare rapidamente un sistema ottimizzato di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati per il quale è necessario garantire che anche i commercianti online e gli importatori non possano più aggirare il sistema in Svizzera. Quest'ultimo dovrà essere attuato principalmente da attori del settore privato e l'onere amministrativo dovrà essere il minore possibile».*

1.1 Situazione iniziale

Dal 1° luglio 1998 è in vigore l'ordinanza concernente la restituzione la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620). L'ordinanza obbliga i commercianti a riprendere gratuitamente gli apparecchi elettrici ed elettronici usati che hanno in assortimento. Ciò vale in particolare per gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento, della burocratica, dell'informazione e della comunicazione, nonché gli elettrodomestici e i dispositivi d'illuminazione. I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate. Per gli utenti finali si applica l'obbligo di restituzione dei vecchi apparecchi elettrici (VAE). L'ORSAE fissa criteri minimi per lo smaltimento sostenibile degli apparecchi secondo lo stato della tecnica.

Già prima dell'entrata in vigore dell'ORSAE, l'economia privata aveva sviluppato su base volontaria il finanziamento dei costi di riciclaggio per i frigoriferi e altri apparecchi tecnologici informatici e di comunicazione. La combinazione del sistema di finanziamento volontario privato esistente e delle norme dell'ORSAE è stata la base per un riciclaggio efficace degli apparecchi in Svizzera. Gli utenti finali da allora possono restituire presso punti di vendita e centri di raccolta gli apparecchi usati. Così sempre più apparecchi usati sono stati restituiti nei centri di raccolta invece di finire tra i rifiuti urbani e hanno potuto essere riciclati.

Da allora le quantità raccolte e delle quote di riciclaggio per gli apparecchi elettrici ed elettronici usati hanno registrato un continuo incremento. Nel 2019 sono state raccolte complessivamente circa 127 000 tonnellate di rottami elettrici ed elettronici, pari a circa 15 kg per residente. La Svizzera ottiene pertanto uno dei migliori risultati al mondo in termini di raccolta e riciclaggio. Gli apparecchi sono valorizzati in buona parte in aziende di riciclaggio in Svizzera secondo lo stato della tecnica. Gli apparecchi fuori uso sono una fonte importante di materie prime secondarie (p. es. ferro, alluminio, rame e oro). Le miscele metalliche complesse che sono generate devono essere poi separate all'estero in aziende specializzate tramite procedimenti piro- o idrometallurgici.

Al momento, il finanziamento della raccolta differenziata e del riciclaggio sono garantiti da tre sistemi settoriali privati. Il sistema di finanziamento volontario è gestito dagli organismi settoriali seguenti:

- SWICO Recycling¹ per la burocratica, l'informazione e la comunicazione, nonché l'elettronica d'intrattenimento;
- SENS eRecycling² per elettrodomestici, attrezzi elettrici nonché apparecchi elettrici ed elettronici per lo sport, il tempo libero e il gioco;
- SLRS³ per lampade e dispositivi d'illuminazione.

¹ SWICO: Associazione economica per la Svizzera digitale www.swico.ch; Organizzazione per il riciclaggio; www.swicorecycling.ch

² SENS eRecycling: Fondazione SENS; www.erecycling.ch

³ SLRS: Fondazione svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d'illuminazione e delle lampade; www.slrs.ch

La maggior parte dei fabbricanti e degli importatori di apparecchi è legata a uno o più gestori. Per gli apparecchi che hanno distribuito pagano in anticipo un contributo volontario (contributo di riciclaggio anticipato, CRA). Questo sistema genera i fondi che consentono ai gestori di finanziare la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi. Le tariffe CRA sono verificate e fissate periodicamente in maniera individuale dai gestori del sistema di finanziamento. Le tariffe si orientano alle esperienze acquisite in percentuali di ritorno e costi di smaltimento. Il CRA stesso è compreso nel prezzo di vendita di un apparecchio elettrico o elettronico.

Negli ultimi anni più della metà degli apparecchi non è stata restituita presso i punti di vendita (i soggetti all'obbligo di ripresa), bensì presso i centri pubblici di raccolta. La fitta rete di oltre 500 centri pubblici di raccolta in Svizzera completa la possibilità di restituzione presso il commerciante e viene gestita ad esempio dai centri di raccolta comunali e dalle associazioni di raccolta dei rifiuti. I commercianti sono così fortemente alleggeriti dall'onere della ripresa dei VAE. I centri di raccolta hanno contratti con uno o più dei tre gestori del sistema di finanziamento volontario per il ritiro gratuito degli apparecchi raccolti da smaltire.

L'applicazione combinata di norme giuridiche e prestazioni volontarie dei sistemi di smaltimento e di finanziamento per i VAE si è dimostrata valida ottenendo grandi successi.

1.2 Motivi per la revisione

Negli ultimi anni, tuttavia, gli interventi di diversi attori hanno fatto sì che si imponesse la necessità di una revisione dell'ordinanza. In primo luogo, oltre che realizzare il modello di economia circolare, occorre colmare le evidenti lacune di finanziamento nel sistema volontario. La politica ha colto la palla al balzo e con un intervento parlamentare e la successiva adozione della mozione della CAPTE-S menzionata sopra ha avviato la revisione (si veda anche 1.3).

I principali motivi delle lacune di finanziamento sono:

- fabbricanti, importatori e commercianti di apparecchi elettrici ed elettronici non legati a una soluzione settoriale di finanziamento volontario («sistema di finanziamento su base volontaria»): nonostante anche questi fabbricanti, importatori e commercianti riprendano i VAE gratuitamente smaltendoli a proprie spese, per i fabbricanti, gli importatori e i commercianti legati al sistema di finanziamento volontario insorge uno svantaggio di mercato, poiché di norma la quota di VAE ripresa direttamente è più contenuta rispetto al numero di apparecchi venduti. Oltre il 50 per cento dei VAE è restituito attraverso i centri di raccolta. Così numerosi VAE venduti senza CRA finiscono nei canali di smaltimento del sistema di finanziamento volontario, comportando una perdita di introiti per i sistemi di finanziamento;
- acquisti diretti di apparecchi elettrici ed elettronici all'estero: numerosi apparecchi privi di CRA entrano nel mercato svizzero anche in questo modo e sono smaltiti in Svizzera, senza che lo smaltimento venga finanziato in anticipo;
- una costante crescita degli acquisti online di apparecchi elettrici ed elettronici presso commercianti esteri, che entrano nel mercato svizzero senza CRA e sono poi smaltiti in Svizzera.

Vari attori hanno portato all'attenzione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ulteriori punti critici del sistema di finanziamento volontario attuale:

- I centri pubblici di raccolta, ad esempio, lamentano compensi troppo bassi per le attività di raccolta dei VAE, che condurrebbe a sovvenzionamenti trasversali della ripresa a spese della tassa di base prevista per lo smaltimento dei rifiuti urbani. In tal modo si aggirerebbe quindi in parte il principio di causalità. Anche le aziende di smalti-

mento considerano i compensi per il riciclaggio troppo bassi, e questo rallenterebbe o impedirebbe del tutto gli investimenti volti a migliorare lo stato della tecnica.

- Alcuni attori, poi, mettono in questione in modo critico la generale mancanza di trasparenza nell'attribuzione dei flussi di materiali alle aziende di smaltimento nonché nei flussi di finanziamento. Inoltre sollevano dubbi sul fatto che l'attribuzione dei VAE ai vari attori corrisponda al libero mercato e si chiedono fino a che punto occorranza tre gestori per un sistema di finanziamento volontario, i quali incrementano senza ragione i costi amministrativi del sistema.

In un quadro come quello appena descritto, il carattere volontario di una soluzione settoriale mostra i propri limiti.

1.3 Lavori precedenti

Il primo progetto di revisione totale dell'ORSAE, oggetto di indagine conoscitiva nel 2013, prevedeva quale soluzione al problema l'obbligo di finanziamento anticipato dello smaltimento, come previsto nell'articolo 32a^{bis} della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Nel contempo è stata prevista la possibilità di esentare dall'obbligo i fabbricanti e gli importatori legati a un sistema di finanziamento volontario. I gestori del sistema di finanziamento volontario consultati hanno respinto questa proposta, così come l'hanno rigettata in larga misura anche i fabbricanti e gli importatori in qualità di firmatari della convenzione sul sistema di finanziamento volontario.

Dopo l'indagine conoscitiva, l'UFAM ha condotto vari workshop e colloqui con gli attori coinvolti (aziende di riciclaggio, gestori del sistema di finanziamento volontario, commercianti, importatori, Cantoni, rappresentanti dei consumatori) per discutere dell'attuazione concreta della revisione proposta dall'UFAM.

Ne è emerso che la modalità di finanziamento proposta nel progetto per l'indagine conoscitiva non è realizzabile concretamente a causa delle interdipendenze e del deficit operativo previsto per l'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione di riscuotere la tassa obbligatoria.

Nel dicembre 2016, il consigliere agli Stati Peter Heggin ha presentato il postulato, 16.3994 «Apparecchi elettrici ed elettronici usati. Finanziamento a copertura dei costi e conforme al principio di causalità dei centri di raccolta», in seguito ritirato. Stando al postulante, i centri pubblici di raccolta non riceverebbero un indennizzo finanziario sufficiente per il proprio lavoro, situazione che comporterebbe un sovvenzionamento trasversale mediante la tassa di base.

Dopo ulteriori discussioni e mozioni parlamentari, nel settembre 2018 è stata approvata in forma modificata dal Parlamento la mozione CAPTE-S 17.3636 «Urge intervenire sul sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati». Ne segue il testo:

«Il Consiglio federale è incaricato di attuare rapidamente un sistema ottimizzato di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati per il quale è necessario garantire che anche i commercianti online e gli importatori non possano più aggirare il sistema in Svizzera. Quest'ultimo dovrà essere attuato principalmente da attori del settore privato e l'onere amministrativo dovrà essere il minore possibile».

Il testo della mozione fissa i contenuti chiave del sistema di ripresa ottimizzato. La richiesta di un'attuazione pratica e in tempi brevi della mozione prevede di adeguare l'ordinanza con una modifica. Questo punto è stato confermato nel corso del dibattito del Parlamento sulla mozione.

1.4 La presente revisione dell'ordinanza: adattamenti tecnici

In adempimento della mozione 17.3636, nella primavera 2020 il Consiglio federale ha inviato in consultazione una nuova proposta. Al riguardo ha ricevuto circa 200 prese di posizione, di cui circa 90 propongono soluzioni analoghe o molto simili ai sistemi di finanziamento esistenti.

Quasi un terzo degli interpellati ha accolto con favore la proposta, soprattutto l'introduzione di un sistema di finanziamento obbligatorio volto a coprire i costi di smaltimento di tutti gli apparecchi messi sul mercato.

La maggioranza dei partecipanti respinge la proposta per ragioni di principio. Respinge in primo luogo le modifiche proposte in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti, la possibilità di esenzione come pure la gestione degli «approfitatori» e chiede una rielaborazione del progetto che preveda una soluzione a tali punti.

Inoltre, il progetto viene respinto perché negli ambiti dell'economia circolare e del riciclaggio è troppo incisiva o non lo è abbastanza.

Alcune riserve su singole disposizioni sono state espresse anche da coloro che in linea di principio approvano la revisione, ad esempio per quanto concerne la gestione degli «approfitatori», il riferimento ancora assente al mercato online o le disposizioni relative al riciclaggio.

Nel maggio 2020 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-CN) ha depositato un'iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 20.433 dal titolo «Rafforzare l'economia circolare svizzera». Nel quadro di questi lavori ancora in corso, una sottocommissione ha discusso in modo approfondito le modifiche della LPAmb. La sottocommissione della CAPTE-CN ha inoltre discusso della gestione futura degli accordi settoriali di cui all'articolo 41a LPAmb.

I risultati di questo dibattito possono incidere sulla futura configurazione del sistema di finanziamento dello smaltimento di apparecchi elettrici fuori uso. Per tale motivo, si vuole posporre la discussione sulle questioni relative alle soluzioni di finanziamento nel quadro dell'ORSAE fino a quando saranno disponibili le decisioni delle Camere federali adottate nel quadro della discussione sull'Iv.Pa. 20.433.

Per lo stesso motivo non viene ripresa nella presente revisione dell'ordinanza nemmeno la tematica «Riciclaggio di VAE raccolti». Il Parlamento sta discutendo nel quadro dell'Iv.Pa. 20.433 possibili misure volte a rafforzare l'economia circolare. Appena sarà chiaro fino a che punto le Camere federali intendono disciplinare a livello di legge nuove norme volte a promuovere il riciclaggio di prodotti e/o rifiuti, il DATEC sottoporrà una proposta su come disciplinare a livello di ordinanza la «preparazione al riciclaggio» di apparecchi elettronici VAE fuori uso.

La presente revisione dell'ORSAE interessa pertanto adattamenti di natura esclusivamente tecnica non contestati nel quadro delle procedure di consultazione del 2013 e del 2020:

- estensione del campo d'applicazione (cfr. punto 2.1),
- rendere più ecologico il riciclaggio degli apparecchi (cfr. punto 2.2),
- inoltre sono stati attuati alcuni adattamenti minori conformemente alla direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche⁴, anch'essi incontestati nel quadro delle procedure di consultazione del 2013 e del 2020.

⁴ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197/38 del 24.7.2012).

2 Principi del progetto

2.1 Estensione del campo d'applicazione

Sia i gestori del sistema di finanziamento sia le aziende di riciclaggio si sono espressi per l'allineamento delle categorie di apparecchi soggetti all'ORSAE a quelli dell'Unione europea (*Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*), poiché i fabbricanti, gli importatori e le aziende di riciclaggio sono attivi nel mercato internazionale. In futuro saranno soggetti all'ORSAE gli stessi apparecchi che nella UE rientrano nella direttiva di cui sopra. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) preciserà in un'ordinanza dipartimentale gli apparecchi e i componenti che rientrano nel campo d'applicazione dell'ORSAE (art. 2 cpv. 2).

Le integrazioni al campo d'applicazione dell'ORSAE includono in particolare apparecchi medici, strumenti di sorveglianza e di controllo, distributori automatici e moduli fotovoltaici. Inoltre sono soggetti all'ORSAE anche gli apparecchi incorporati in costruzioni, vetture o altri oggetti che si possono rimuovere con un onere proporzionato e il cui riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica. Si tratta ad esempio di apparecchi di misurazione e di gestione di edifici, sensori e apparecchi di gestione di automobili, mobili con motori integrati o capi di abbigliamento e scarpe con diodi a emissioni luminose. Il DATEC / UFAM stabilisce insieme ai settori interessati gli apparecchi incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti che possono essere rimossi «con un onere proporzionato» e il cui riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica. La relativa lista di apparecchi verrà pubblicata in un'ordinanza dipartimentale.

Nel progetto di revisione dell'ORSAE, tuttavia, si rinuncia a una ripartizione concreta in categorie di apparecchi, in quanto nel processo di smaltimento degli apparecchi non vengono suddivisi per categoria ma raggruppati in diversi flussi di trattamento in funzione dei componenti e delle sostanze che contengono. I flussi di trattamento hanno lo scopo di concentrare nella forma più pura possibile i materiali bersaglio, che possono essere materie di valore o sostanze nocive. In questo modo possono essere valorizzate meglio (in termini materiali o energetici) o eliminate. L'UFAM preciserà in un aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica dell'ORSAE (in fase di elaborazione) quali flussi di trattamento devono essere documentati, in che modo e quali indicatori saranno soggetti all'obbligo di notifica all'UFAM. Per garantire la comparabilità internazionale delle statistiche di questo tipo di rifiuti, tali dati saranno, per quanto possibile e opportuno, compatibili con le categorie definite a livello internazionale.

2.2 Rendere più ecologico il riciclaggio degli apparecchi

2.2.1 Miglior sfruttamento del potenziale di riciclaggio

La raccolta differenziata e il riciclaggio degli apparecchi usati consentono di eliminare dal ciclo dei materiali sostanze problematiche quali agenti ignifughi bromati, metalli pesanti o prodotti chimici che impoveriscono lo strato d'ozono e, al contempo, di recuperare con le tecnologie di riciclaggio adeguate materiali di valore quali rame, alluminio, ferro o componenti in plastica riutilizzabili.

Il risparmio di materie prime primarie reso possibile dal riciclaggio ecocompatibile degli apparecchi e il recupero di materie prime secondarie dagli stessi acquista sempre maggiore importanza. Di questo aspetto si tiene conto con le norme aggiuntive dell'ORSAE:

- il campo d'applicazione dell'ordinanza è sostanzialmente esteso a tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici; tutti gli apparecchi devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica;

- l'estensione del campo d'applicazione dell'ORSAE agli apparecchi incorporati nei veicoli, nelle costruzioni e negli oggetti la cui rimozione è possibile con un onere proporzionato, aumenta il potenziale di recupero dei componenti riciclabili;
- il completamento dei principi concernenti i requisiti del riciclaggio intende in particolare focalizzare i nuovi sviluppi sul recupero dei cosiddetti «metalli tecnologici rari», ad esempio di oro, palladio, iridio, germanio, neodimio e tantalio, oggi svolto solo in casi eccezionali.

2.2.2 Elaborazione di un aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica

La nuova ordinanza proposta riporta come già in precedenza i requisiti fondamentali per lo smaltimento, ma nessuna norma dettagliata in merito. Gli standard del riciclaggio, difatti, evolvono senza sosta con il progresso tecnologico e norme dettagliate a livello di ordinanza non sono opportune. Lo stato della tecnica deve essere documentato in un aiuto all'esecuzione e sarà poi considerato vincolante. In questo contesto sarà precisato anche come gestire apparecchi e componenti pericolosi particolarmente problematici. L'aiuto all'esecuzione menzionato sullo stato della tecnica secondo l'ORSAE sarà elaborato in collaborazione con l'economia, con servizi specializzati quali l'EMPA, e le autorità cantonali. La collaborazione con gli attori è fissata nell'ORSAE.

3 Rapporto con il diritto internazionale

La revisione totale dell'ORSAE è compatibile con tutti gli impegni internazionali della Svizzera. La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche⁵ non è vincolante per la Svizzera, che non è membro di tale consesso. Tuttavia, la direttiva dell'UE persegue tuttavia gli stessi obiettivi delle prescrizioni svizzere. Poiché l'ORSAE è in vigore già dal 1998, le norme svizzere divergono nella loro esecuzione in vari punti da quelle dell'UE. Queste divergenze interessano soprattutto la differenziazione tra apparecchi usati provenienti da economie domestiche oppure imprese, nonché per il ruolo dei Comuni nella raccolta degli apparecchi fuori uso.

⁵ 2012/19/UE, GU L 197/38 del 24.07.2012.

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1 Articolo 1 Scopo

Il **capoverso 1** fissa lo scopo dell'ORSAE. L'ordinanza garantisce che gli apparecchi elettrici ed elettronici (nel prosieguo «apparecchi») e d'ora in avanti anche i loro componenti (definizione all'art. 3 lett. b) siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. Ai sensi dell'economia circolare, gli apparecchi funzionanti o riparabili sono reimmessi sul mercato per quanto possibile.

Secondo il **capoverso 2** la raccolta differenziata, distinta dagli altri rifiuti urbani, è un requisito basilare per lo smaltimento sostenibile degli apparecchi. Lo smaltimento mira al massimo recupero possibile delle sostanze riciclabili e deve essere conforme allo stato della tecnica, parametro di riferimento vincolante per i requisiti relativi allo smaltimento (art. 9).

4.2 Articolo 2 Oggetto e campo d'applicazione

Il **capoverso 1** corrisponde al vigente articolo 1 capoverso 2 ORSAE. L'ORSAE regola ora non soltanto la gestione degli apparecchi ma anche quella dei loro componenti.

Il **capoverso 2** statuisce che sono soggetti all'ORSAE gli apparecchi e i componenti incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti la cui rimozione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.

Le abitazioni e gli edifici commerciali sono sempre più spesso dotati di apparecchi elettronici per comunicare, misurare e controllare il consumo energetico o la temperatura. Dopo una ristrutturazione o una demolizione, di norma questi apparecchi finiscono tra i calcinacci, senza ulteriore recupero. I cavi negli edifici sono disciplinati dall'ORSAE se uniscono un apparecchio a una presa (cavo dell'apparecchio). I cavi della tecnica delle costruzioni non sono invece soggetti all'ORSAE.

Veicoli interi per il trasporto di persone o beni non sono considerati apparecchi elettrici o elettronici e non sono soggetti all'ORSAE. Questo vale ad esempio per le automobili e le biciclette elettriche. I componenti di tali veicoli possono tuttavia essere disciplinati dall'ORSAE se possono essere rimossi con un onere proporzionato e il loro riciclaggio risulta essere opportuno. Sempre più spesso anche i veicoli sono dotati di apparecchi elettrici, ad esempio sensori e dispositivi che controllano la velocità, la temperatura, la navigazione e altro ancora, che non sono più connessi esternamente, bensì sono già incorporati al momento della fabbricazione dei veicoli. Lo smaltimento di questi apparecchi in un impianto di triturazione («shredder») per la demolizione di autoveicoli riduce il recupero delle sostanze riciclabili rispetto alla procedura speciale per i rottami elettronici. Anche sotto questo aspetto, la nuova regolamentazione deve migliorare il riciclaggio. La designazione di apparecchi e componenti di veicoli che saranno inclusi nel campo di applicazione verrà effettuata in collaborazione con i settori interessati.

Per oggetti si intendono i mobili con motori integrati, oppure l'abbigliamento e le scarpe con elettronica integrata, ad esempio con diodi a emissioni luminose, oggi smaltiti senza ulteriore recupero come rifiuti ingombranti o rifiuti solidi urbani.

Il DATEC stabilisce, insieme ai settori interessati, gli apparecchi o i componenti incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti che possono essere rimossi «con un onere proporzionato» e il riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica. La relativa decisione verrà pubblicata in un'apposita ordinanza dipartimentale secondo il capoverso 4.

Il **capoverso 3** chiarisce che agli apparecchi e ai componenti destinati a scopi esclusivamente professionali o commerciali si applicano soltanto le prescrizioni sullo smaltimento rispetto all'ambiente (art. 10) nonché le prescrizioni sulla registrazione dei dati (art. 12). Si tratta ad esempio di tomografi computerizzati, congelatori nei magazzini, distributori automatici di

biglietti nelle stazioni o bancomat. Gli apparecchi interessanti sono precisati in un'ordinanza dipartimentale secondo il capoverso 4. Le norme concernenti la restituzione da parte degli utenti finali e la ripresa da parte di commercianti e fabbricanti (artt. 5 e 6) non si applicano. Il proprietario deve smaltire gli apparecchi usati nel rispetto dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica, oppure farli smaltire dal fornitore di un apparecchio.

Secondo il **capoverso 4**, il DATEC definirà gli apparecchi e i loro componenti che rientrano nei capoversi da 1 a 3 in base a categorie, elenchi di apparecchi o criteri nel quadro di un'ordinanza dipartimentale. Questa ordinanza potrà prevedere anche deroghe per apparecchi non soggetti all'ORSAE.

4.3 Articolo 3 Definizioni

La **lettera a** riporta la definizione legale generica degli apparecchi elettrici ed elettronici. Ne fanno parte tutti gli apparecchi e i componenti riportati determinati nell'articolo 2. Oltre agli apparecchi riportati nell'articolo 2 ORSAE attualmente in vigore, si aggiungono ad esempio anche dispositivi medici, strumenti di sorveglianza e di controllo, distributori automatici e moduli fotovoltaici.

Nell'ORSAE si rinuncia ora a una ripartizione in categorie di apparecchi. La prevista ordinanza dipartimentale del DATEC (art. 2 cpv. 4) definirà gli apparecchi e i loro componenti che rientrano nell'ORSAE. A tal fine, si orienterà in base alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica dell'ORSAE, sopra menzionato, definisce, se necessario, categorie che corrispondono alla prassi odierna della suddivisione in flussi di trattamento. Lo smaltimento degli apparecchi non avviene per categoria ma per componenti e le sostanze ivi contenute sono raggruppate in diversi flussi di trattamento. I flussi di trattamento hanno lo scopo di concentrare nella forma più pura possibile i materiali bersaglio, che possono essere materie di valore o sostanze nocive, in modo da poterle valorizzare (in senso materiale o energetico) meglio o eliminarle (incenerirle e/o depositarle). L'UFAM illustrerà sempre nello stesso aiuto all'esecuzione in modo più particolareggiato quali flussi di trattamento vanno documentati, in che modo e quali indicatori sono soggetti all'obbligo di notifica. La comparabilità internazionale delle statistiche relative ai VAE deve essere garantita il più possibile e nel modo più opportuno.

La **lettera b** ridefinisce il concetto di «componenti». I componenti elettrici o elettronici sono sostanzialmente indispensabili per il funzionamento dell'apparecchio. Si tratta ad esempio di componenti di circuiti stampati, dischi integrati, cartucce di toner o schede grafiche di computer. I componenti possono anche essere i motori di biciclette elettriche o sensori della tecnica di sicurezza o delle auto. Non si considerano componenti i materiali di consumo come ad esempio i CD o la carta per la stampante. Si considerano apparecchi a sé stanti, invece, altoparlanti, dischi esterni, caricatori o chiavette USB, poiché pur essendo usati insieme ad altri apparecchi non sono indispensabili al loro funzionamento.

Lettera c: I fabbricanti producono apparecchi e componenti da fornire a titolo commerciale in Svizzera, gli importatori acquistano apparecchi e componenti al medesimo scopo all'estero. L'ordinanza tratta fabbricanti e importatori allo stesso modo, conformemente alla definizione nella legislazione sui prodotti chimici (cfr. art. 2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81). Entrambi devono ottemperare ai medesimi obblighi secondo l'ORSAE. Per una precisazione della definizione di attività commerciale si rinvia all'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411): secondo questa definizione legale per «attività economica» si intende «un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno».

Lettera d: Per commercianti si intendono persone o imprese che acquistano apparecchi in Svizzera e li rivendono. Rientrano nella categoria anche gli intermediari che riforniscono altri commercianti e i commercianti al dettaglio (cfr. lett. e) che nei loro punti di vendita offrono

apparecchi agli utenti finali. La definizione si riferisce anche ai commercianti in Svizzera che concludono le vendite a utenti finali esclusivamente via Internet, ad esempio su piattaforme online, e con spedizione postale. L'importatore è considerato alla stregua di un fabbricante (cfr. lett. c).

La **lettera e** introduce la definizione legale dei commercianti al dettaglio quale sottogruppo dei commercianti, opportuna poiché per questa categoria si applicano talvolta altre norme sulla ripresa di apparecchi (art. 6 cpv. 3) rispetto ai commercianti che non forniscono/vendono apparecchi agli utenti finali.

La **lettera f** definisce i centri di raccolta pubblici. Essi sono gestiti dalla collettività o da imprese private su incarico di una collettività (p. es. centri di riciclaggio, centri di raccolta ecc.). Non si considerano centri pubblici di raccolta altri centri di raccolta di VAE. Questi centri privati di raccolta rientrano nella revisione integrale dell'ORSAE nella definizione di «aziende di smaltimento» (cfr. in merito artt. 5, 7, 8, 10 ORSAE).

Rientrano nella definizione legale di centri pubblici di raccolta anche le raccolte organizzate dal Comune come l'E-Tram di Zurigo o altre raccolte mobili.

La **lettera g** definisce le aziende di smaltimento. Si tratta di imprese che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento. Secondo l'articolo 7 capoverso 6^{bis} LPAmb, lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti. Per aziende di smaltimento si intendono ad esempio i centri di raccolta privati o le aziende di smontaggio o di riciclaggio. Nella presente ordinanza, i centri di raccolta pubblici, i trasportatori e i soggetti all'obbligo di ripresa (commercianti e fabbricanti, importatori compresi) che raccolgono apparecchi non sono considerati aziende di smaltimento.

I rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici sono, a seconda delle proprietà pericolose, «rifiuti soggetti a controllo» oppure «rifiuti speciali» secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). Nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) vengono indicate, ai codici dei rifiuti, le voci e le classificazioni corrispondenti. Lo smaltimento di tali apparecchi deve pertanto avvenire presso un'azienda che disponga dell'apposita autorizzazione cantonale secondo l'OTRif. Conformemente all'OTRif, le esportazioni degli apparecchi usati destinati allo smaltimento devono essere autorizzate dall'UFAM.

Lettera h: La definizione di «stato della tecnica» corrisponde a quella riportata nell'ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600). Il contenuto concreto dei processi di smaltimento corrispondenti allo stato della tecnica può evolvere nel corso del tempo per via dei progressi tecnici delle aziende di smaltimento e di fattori economici, nonché in seguito a nuove scoperte scientifiche.

Il **numero 1** stabilisce che un processo corrisponde allo stato della tecnica soltanto se è effettivamente realizzabile nella pratica. Questo può essere garantito in due modi: può trattarsi di un processo sperimentato con successo su stabilimenti esistenti, a prescindere che siano in Svizzera o all'estero, ma è conforme allo stato della tecnica anche un processo impiegato con successo in via sperimentale, anche se non ancora in uno stabilimento, e che può essere applicato ad altri impianti secondo le regole della tecnica. La sperimentazione deve essere svolta in condizioni realistiche e seguendo metodi scientifici. Gli impianti in cui si svolge la sperimentazione devono essere comparabili a quelli in cui il processo sarà impiegato in futuro. Questo significa che un processo impiegato con successo in via sperimentale è considerato stato della tecnica soltanto per quegli impianti in cui le condizioni sono comparabili. Ad esempio, un processo che ha funzionato nella sperimentazione in un impianto piccolo non corrisponde allo stato della tecnica per un impianto grande, se non è chiaro che nella pratica funzioni anche in un impianto grande. Nel valutare il successo di una sperimentazione, occorre considerare in particolare se il processo raggiunge in modo affidabile gli scopi che persegue.

Al **numero 2**, lo stato della tecnica comprende anche l'elemento della sostenibilità economica. Per la valutazione non è determinante la fattibilità economica individuale per uno stabilimento interessato in un singolo caso, bensì occorre fare riferimento a un'azienda media ed economicamente sana del settore in questione, che lavora con impianti produttivi al passo coi tempi ed è gestita in maniera competente.

4.4 Articolo 4 Obbligo di etichettatura e d'informazione

La disposizione del **capoverso 1** costituisce una novità. Chiarisce infatti che gli apparecchi devono essere dotati, come nell'UE, del simbolo del bidone con la croce. Nella prassi le cose già stanno così, poiché è raro che si fabbrichino apparecchi destinati esclusivamente al mercato svizzero.

Il **capoverso 2** precisa che l'obbligo di ripresa non vige per gli apparecchi e i componenti integrati in costruzioni, veicoli o altri oggetti. Apparecchi e componenti integrati in costruzioni e veicoli sono in genere rimossi da personale qualificato, formato per gestirli e smaltirli. Inoltre, questi apparecchi non sono soggetti all'obbligo di etichettatura (come non lo sono nell'UE).

Il **capoverso 3** precisa che in casi eccezionali sussiste la possibilità di etichettare l'imballaggio come pure di integrare l'etichetta nelle istruzioni per l'uso. Una deroga può essere prevista quando l'etichetta non può essere fissata sull'apparecchio, ad esempio quando l'apparecchio è troppo piccolo.

4.5 Articolo 5 Obbligo di restituzione

L'obbligo che incombe al proprietario dei rifiuti di restituire gli apparecchi usati ai centri di ripresa corrispondenti esiste già nell'articolo 3 della vigente ORSAE. Con la presente modifica sono ora soggetti esplicitamente a questo obbligo di restituzione anche i componenti di apparecchi, poiché si intende garantire che anche questi siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.

Sono a disposizione numerose possibilità di restituzione: presso un commerciante al dettaglio, un commerciante o un fabbricante. Gli apparecchi usati possono anche essere restituiti a un centro pubblico di raccolta o un centro privato di raccolta di un'azienda di smaltimento che offre questo tipo di servizio. È ammessa anche la restituzione in occasione delle raccolte organizzate dai Comuni.


Da notare che a differenza dei soggetti con obbligo di ripresa definiti all'articolo 6, le aziende di smaltimento (compresi i centri privati di raccolta) e i centri pubblici di raccolta non sono obbligati a riprendere (gratuitamente) gli apparecchi e i loro componenti. Piuttosto offrono i propri servizi su base volontaria per i quali possono applicare condizioni di accettazione particolari. Nemmeno l'ORSAE in vigore prevede un obbligo di ripresa per le aziende di smaltimento e i punti di raccolta pubblici. Tuttavia, nella prassi queste strutture dispongono nella maggioranza dei casi di un contratto stipulato con gli attuali sistemi di finanziamento su base volontaria e non esigono contributi dagli utenti finali.

Si raccomanda ai punti di raccolta che non sono indennizzati nell'ambito degli attuali sistemi di finanziamento su base volontaria di informare i consumatori della ripresa gratuita da parte degli altri centri di raccolta o dal commercio al dettaglio.

4.6 Articolo 6 Obbligo di ripresa

L'articolo 6 disciplina a quali condizioni i soggetti con obbligo di ripresa devono riprendere (gratuitamente) gli apparecchi e i loro componenti. La figura 1 offre una panoramica delle diverse possibilità di restituzione e condizioni di ripresa.

Figura 1: Panoramica delle possibilità di restituzione e delle condizioni di ripresa



Gli obblighi di ripresa differenziati che incombono su commercianti e fabbricanti, riportati all'articolo 4 della vigente ORSAE, si sono rivelati efficaci e vengono ripresi con alcune integrazioni nella nuova ordinanza.

Il **capoverso 1** disciplina l'obbligo di ripresa cui sono soggetti i fabbricanti (e quindi anche gli importatori) che non forniscono direttamente gli apparecchi agli utenti finali. Questi devono riprendere gratuitamente soltanto gli apparecchi e i loro componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate. Ciò significa, ad esempio, che non devono riprendere i PC di tutte le marche (contrariamente ai commercianti che hanno nel proprio assortimento PC di una o più marche), ma solo quelli della «propria». L'obbligo di ripresa si applica a utenti finali, commercianti al dettaglio e commercianti.

Secondo il **capoverso 2**, i commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti al genere che figura nel loro assortimento commerciale, a prescindere dalla marca degli apparecchi. Ciò significa che se, ad esempio, un commerciante vende solo prodotti Apple è tenuto a riprendere anche prodotti HP o Lenovo. Componenti separati possono essere ad esempio dischi fissi integrati o schede grafiche che vengono venduti come pezzi di ricambio. L'obbligo di ripresa gratuita si applica nei confronti degli utenti finali così come dei commercianti al dettaglio. Esso vale anche per i commercianti che offrono apparecchi elettrici o elettronici non in permanenza, bensì nel quadro di azioni periodiche. Per ragioni logistiche, l'obbligo di ripresa non si applica ai commercianti che svolgono azioni una tantum.

Il **capoverso 3** stabilisce che i commercianti al dettaglio devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti al genere che figura nel loro assortimento commerciale, a prescindere dalla marca degli apparecchi. Anche i fabbricanti e gli importatori che forniscono apparecchi in un punto di vendita nel commercio al dettaglio a proprio nome direttamente agli utenti finali devono riprendere gratuitamente dagli utenti finali in loco tutti i generi di apparecchi che figurano nel loro assortimento, poiché in quel caso fungono anche da commercianti al dettaglio. In tale circostanza, l'obbligo di ripresa si applica soltanto nei confronti degli utenti finali. Per facilitare il più possibile agli utenti finali la restituzione di apparecchi e componenti presso i punti di vendita, gli apparecchi devono essere ripresi dai punti di vendita durante tutto l'orario di apertura, e non soltanto ad esempio in una finestra temporale

ristretta. Di regola, gli accessori (p. es. CD) possono essere restituiti anche nel commercio al dettaglio. Al riguardo non esiste tuttavia alcun obbligo di ripresa.

Il **capoverso 4** chiarisce che l'obbligo di ripresa gratuita dei componenti di apparecchi per tutti i soggetti all'obbligo di ripresa si applica esclusivamente nei confronti degli utenti finali. Questi devono avere la possibilità di restituire gratuitamente singoli componenti (p. es. dischi fissi sostituiti). Anche i «Caffè riparazione» e le officine di riparazione devono potere restituire gratuitamente piccole quantità di componenti. I soggetti all'obbligo di ripresa, invece, non sono tenuti alla ripresa gratuita nei confronti delle officine di riparazione che smontano a fini commerciali grandi quantità di VAE, rimuovono componenti facilmente riutilizzabili o da usare come pezzi di ricambio e restituiscono soltanto i componenti privi di valore. Ci si riferisce qui in particolare alle officine di estrazione specializzate di componenti che conviene valorizzare a seconda dei prezzi dei metalli (p. es. cavi contenenti rame o circuiti stampati di elevato valore contenenti oro). Queste devono smaltire o far smaltire nel rispetto dell'ambiente e a proprie spese i componenti non utilizzabili (cfr. art. 8 cpv. 3). I commercianti e i fabbricanti possono quindi rifiutare la ripresa gratuita e lo smaltimento di grandi quantità di componenti privi di valore o esigere un'indennità per lo smaltimento se questi rifiuti sono conferiti ad esempio in grandi quantità da persone che smontano VAE a scopi commerciali.

Secondo il **capoverso 5** i commercianti e i fabbricanti che non forniscono apparecchi agli utenti finali e non gestiscono quindi alcun punto di vendita possono affidare la ripresa a terzi. Ad esempio, un fabbricante di frigoriferi non è tenuto a prendere in consegna nella sua sede apparecchi usati delle sue marche che vengono ripresi nei negozi specializzati in elettronica. Può decidere che la consegna debba avvenire in un altro luogo, ad esempio direttamente presso l'impresa di riciclaggio. Per questo motivo non devono insorgere costi supplementari per il commerciante al dettaglio soggetto all'obbligo di ripresa.

4.7 Articolo 7 Obbligo d'informazione

Secondo questo articolo, chi è soggetto all'obbligo di ripresa deve indicare che gli apparecchi e i componenti da smaltire vengono ripresi gratuitamente. Questo concerne, per esempio, i punti di vendita fisici o anche le piattaforme online di soggetti con obbligo di ripresa con sede in Svizzera. Dove esattamente e in che modo ciò avviene nei singoli casi è lasciato a loro discrezione. È escluso da questo obbligo chi è soggetto all'obbligo di ripresa di apparecchi e componenti incorporati in edifici, veicoli o altri oggetti. Come già menzionato nell'articolo 4 capoverso 2, gli apparecchi e i componenti incorporati in edifici e veicoli sono smontati da specialisti e non sono generalmente riportati in un punto di vendita dai consumatori finali.

4.8 Articolo 8 Protezione dei dati

Questo articolo rimanda d'ora in avanti espressamente alle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati. I soggetti con obbligo di ripresa, i gestori di raccolte pubbliche nonché le aziende di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali siano memorizzati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) o le relative disposizioni cantonali.

4.9 Articolo 9 Obbligo di smaltimento

Capoverso 1: questo capoverso corrisponde a quello dell'ORSAE in vigore.

Capoverso 2: le aziende di smaltimento che prendono direttamente in consegna gli apparecchi come pure i gestori di raccolte pubbliche e di centri di raccolta devono smaltire gli apparecchi o a loro volta passano ad altri soggetti con obbligo di ripresa (p. es. il commerciante all'importatore). La definizione di smaltimento è estesa anche alla raccolta. La raccolta include anche la selezione degli apparecchi.

Il **capoverso 3** è una precisazione e spiega in modo chiaro che i detentori devono smaltire o far smaltire a proprie spese in modo rispettoso dell'ambiente gli apparecchi e i componenti che non vengono consegnati a parti soggette all'obbligo di ripresa, aziende di smaltimento o centri pubblici di raccolta. In linea di principio si tratta di rifiuti per i quali la presente ordinanza non prevede alcun obbligo di ripresa *gratuita* per terzi soggetti all'obbligo di ripresa o per i quali una ripresa gratuita è stata rifiutata secondo la presente ordinanza da una parte soggetta all'obbligo di ripresa (p. es. componenti di aziende di estrazione).

I detentori di rifiuti possono eseguire di propria iniziativa le necessarie attività di smaltimento se dispongono delle conoscenze richieste, possiedono le autorizzazioni necessarie e rispettano le prescrizioni per uno smaltimento rispettoso dell'ambiente (art. 10 ORSAE). In alternativa, i detentori di questi rifiuti possono delegare il compito, spesso dietro pagamento di un'indennità, a terzi abilitati a svolgere tali attività, che pure in questo contesto sono tenuti a osservare l'obbligo di restituzione secondo l'articolo 5. In altre parole, se non possono smaltire loro stessi gli apparecchi e i componenti in modo rispettoso dell'ambiente, devono consegnarli a un commerciante, un fabbricante, a un'azienda di smaltimento o a un centro pubblico di raccolta.

Il **capoverso 4** corrisponde in sostanza all'articolo 5 capoverso 2 dell'ORSAE vigente. Secondo tale articolo, chi è soggetto all'obbligo di ripresa può assicurare lo smaltimento degli apparecchi versando contributi finanziari a un'organizzazione settoriale (p. es. i sistemi di finanziamento su base volontaria SENS, SWICO o SLRS). Come finora, occorre garantire che i costi dello smaltimento degli apparecchi siano coperti.

Se determinati soggetti all'obbligo di ripresa non sono associati ad alcuna organizzazione settoriale (i cosiddetti «approfitatori») subentrano per loro gli stessi obblighi in vigore finora:

lettera a: devono fare smaltire gli apparecchi ripresi assumendosene i costi;

lettera b: devono allestire un elenco che contenga il numero degli apparecchi venduti o ripresi e conservare la documentazione che attesti che gli apparecchi ripresi sono stati fatti smaltire. Su richiesta, l'UFAM e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

4.10 Articolo 10 Requisiti per lo smaltimento

Il **capoverso 1** corrisponde all'articolo 6 ORSAE in vigore, completato da requisiti aggiuntivi. In linea di principio, lo smaltimento di tutti gli apparecchi e i componenti deve avvenire in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. Secondo l'articolo 7 capoverso 6^{bis} LPAmb, lo smaltimento comprende le operazioni di raccolta, trasporto, deposito provvisorio, trattamento, riciclaggio e deposito definitivo.

I rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici sono considerati, a seconda delle loro caratteristiche pericolose, «rifiuti soggetti a controllo» o «rifiuti speciali» secondo l'OTRif. L'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti elenca nei codici sui rifiuti le relative classificazioni e descrizioni. Lo smaltimento di tali apparecchi deve pertanto avvenire in un'azienda in possesso della relativa autorizzazione secondo l'OTRif rilasciata dal Cantone. Secondo l'OTRif, le esportazioni di apparecchi usati da smaltire devono essere autorizzate dall'UFAM.

La **lettera a** stabilisce che gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l'uomo e per l'ambiente devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali. Questo concerne ad esempio le batterie contenenti litio, i dispositivi di illuminazione contenenti mercurio o gli apparecchi di cui possono fare parte, gli apparecchi contenenti amianto, gli apparecchi refrigeranti contenenti CFC o gli apparecchi che includono sostanze radioattive. Nell'aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica dell'UFAM di cui all'articolo 13 viene ulteriormente precisata la gestione di questi apparecchi e componenti. In tale contesto lo smaltimento di apparecchi contenenti materiale ra-

dioattivo, in particolare di interruttori e di rivelatori d'incendio secondo il capitolo 7 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501).

La **lettera b** sancisce che i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive devono essere eliminati e smaltiti separatamente nelle prime fasi del processo di trattamento. Gli apparecchi, i componenti e le sostanze sono suddivisi in due gruppi. I componenti del primo gruppo devono essere eliminati prima di qualsiasi trattamento meccanico, mentre quelli del secondo gruppo devono essere eliminati completamente al più tardi durante il trattamento meccanico. Rientrano nel primo gruppo, ad esempio, gli interruttori e i dispositivi di illuminazione contenenti mercurio, i componenti contenenti CFC, gli apparecchi contenenti amianto, le cartucce dei toner e il vetro dei tubi catodici. Al secondo gruppo appartengono ad esempio le materie plastiche contenenti bromo. A seconda dell'accessibilità, delle dimensioni e delle loro proprietà, le batterie e i condensatori rientrano nel gruppo 1 o 2.

La **lettera c** definisce sul piano materiale quali componenti vanno riciclati, soprattutto quelli che contengono in particolare ferro, metalli di base e metalli preziosi, nonché materie plastiche e vetri. Si considerano metalli di base l'alluminio, il piombo, il rame, il nichel, lo zinco e lo stagno. Il riciclaggio di queste sostanze è già oggi una prassi corrente.

La **lettera d** introduce ora nell'articolo il recupero di metalli tecnologici rari. I metalli tecnologici rari sono metalli utilizzati nei prodotti ad alta tecnologia attuali e futuri e la cui frequenza media nella crosta terrestre è inferiore allo 0,01 per cento. Oltre ai metalli preziosi menzionati alla lettera c, il cui recupero già avviene, si tratta di metalli quali indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio. Si tratta di metalli indispensabili per la fabbricazione di magneti, motori, monitor e altre applicazioni dell'elettrotecnica. La loro produzione primaria causa spesso gravi carichi inquinanti. Per motivi economici, sociali ed ecologici, pertanto, è opportuno recuperare questi metalli ove sia ecologicamente ragionevole ed economicamente sopportabile e si disponga delle tecnologie adeguate. L'adozione intende altresì incentivare l'innovazione di procedure o impianti che possano incrementare l'efficienza delle risorse.

La **lettera e** disciplina l'approccio a componenti non materialmente riciclabili, ad esempio materie plastiche che contengono agenti ignifughi proibiti o vetri che contengono piombo. Per tutte le frazioni combustibili sussiste secondo l'articolo 10 OPSR l'obbligo del trattamento termico, che si applica anche alle frazioni esportate in Paesi dove tale obbligo non è stabilito per legge. Il riciclaggio di frazioni combustibili per ottenere energia è definito «riciclaggio termico». Si parla di «eliminazione termica» per le procedure da cui non si recupera energia. Tutte le frazioni non riciclabili materialmente e non combustibili come pure eventuali frazioni combustibili che non bruciano per ragioni tecniche o di altra natura devono essere soggette a un trattamento che rispetti i requisiti del deposito definitivo secondo gli articoli 25 e 35 segg. e l'allegato 5 OPSR.

Il **capoverso 2** pone le basi affinché, ove necessario, determinati apparecchi e componenti siano raccolti separatamente, depositati provvisoriamente e infine riciclati. Ciò a condizione che venga consentito di decontaminarli secondo lo stato della tecnica da componenti nocivi o di riciclarne, aumentandone il valore, singole parti che non potrebbero essere altrimenti estratte dalla massa raccolta. L'aiuto all'esecuzione dell'UFAM sullo stato della tecnica dello smaltimento degli apparecchi stabilisce gli apparecchi e i componenti da raccogliere separatamente. Nella prassi odierna sono interessati ad esempio gli apparecchi refrigeranti contenenti CFC, gli schermi e le lampade contenenti mercurio o apparecchi di particolare valore come i telefoni mobili, i tablet e i portatili. La raccolta differenziata deve essere corroborata dallo stato della tecnica.

4.11 Articolo 11 Esecuzione

Questo articolo corrisponde all'articolo 11a dell'ORSAE in vigore. Secondo le normative generali della LPAmb relative alle competenze esecutive (art. 36 segg. LPAmb), l'esecuzione

dell'ORSAE è in linea di principio di competenza dei Cantoni, purché l'ordinanza in questione non l'attribuisca alla Confederazione. Restano salvi obblighi di riservatezza.

4.12 Articolo 12 Registrazione dei dati

Il presente articolo stabilisce che i soggetti alla ripresa, i centri di raccolta privati, i centri di raccolta pubblici e le aziende di smaltimento sono tenuti, su richiesta e in conformità alle sue prescrizioni, a inoltrare all'UFAM i dati relativi agli apparecchi smaltiti necessari all'esecuzione. Questi dati possono ad esempio contenere informazioni sugli apparecchi e i componenti messi in commercio raccolti e smaltiti. Inoltre possono ad esempio essere rilevati dati sulla valorizzazione materiale di apparecchi e componenti, al fine di assicurare il rispetto dello stato della tecnica.

Oltre a ciò, l'articolo stabilisce che possono essere chieste alle aziende di smaltimento i dati relativi alla contabilità dei loro flussi di materiali dell'anno precedente. Esempi in tal senso sono costituiti da:

- la quantità di apparecchi e componenti ripresi, consegnati e depositati;
- la quantità e il tipo di tutte le sostanze inquinanti eliminate, i materiali riciclati e i materiali non riciclati come pure la loro composizione e le loro quantità immagazzinate;
- le informazioni sul trasferimento e su un eventuale trattamento successivo degli apparecchi e dei componenti e delle frazioni recuperate.

4.13 Articolo 13 Aiuto all'esecuzione dell'UFAM

L'articolo obbliga l'UFAM a elaborare un aiuto all'esecuzione sullo smaltimento degli apparecchi e la collaborazione in tal ambito con i Cantoni e i settori interessati. Poiché l'ordinanza stessa si limita a prescrivere i principi e gli obiettivi dello smaltimento degli apparecchi secondo modalità rispettose dell'ambiente, gli aiuti all'esecuzione relativi allo stato della tecnica assumono grande importanza. Per l'aiuto all'esecuzione si tiene conto delle normative vigenti, degli accordi settoriali e dei marchi già esistenti, ad esempio della norma svizzera EN 50625. L'aiuto all'esecuzione consente inoltre di stabilire parametri di valutazione e valori obiettivo, affinché l'esecuzione possa avvenire sulla base di grandezze quantificabili.

4.14 Articolo 14 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'articolo rimanda semplicemente alla contemporanea modifica dell'ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621) e dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), specificati in allegato al presente documento.

4.15 Articolo 15 Disposizioni transitorie

Il **capoverso 1** corrisponde sostanzialmente all'articolo 2 capoverso 1 lettere a–g della vigente ORSAE e stabilisce gli apparecchi e i componenti che nel periodo di transizione fino all'entrata in vigore dell'ordinanza del DATEC di cui all'articolo 2 capoverso 4 rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Il DATEC assicurerà che nelle sue disposizioni d'esecuzione siano previsti periodi di transizione sufficienti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza dipartimentale per i nuovi apparecchi inclusi nell'ORSAE.

4.16 Articolo 16 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

5 Modifica di altri atti normativi

L'ORSAE vigente del 14 gennaio 1998 è abrogata integralmente e sostituita dalla versione totalmente rivista.

Contestualmente alla revisione dell'ORSAE devono essere modificate anche l'OIB e l'ORRPChim. Le modifiche riguardano, da una parte, la vigilanza esercitata dall'UFAM sulle organizzazioni private che, su suo mandato, riscuotono la TSA obbligatoria su bottiglie di vetro e pile. Tali diritti di vigilanza e gli obblighi di controllo interno imposti alle organizzazioni private dovranno essere uniformati in tutte le ordinanze che danno attuazione all'articolo 32a^{bis} LPAmb, a prescindere che siano inerenti allo smaltimento di imballaggi per bevande o pile. D'altra parte, è necessario equiparare la OIB alle direttive ORRPChim per quanto riguarda l'utilizzo della TSA obbligatoria come indennità per le spese sostenute dall'UFAM in qualità di organo di vigilanza sull'organizzazione privata.

5.1 Ordinanza sugli imballaggi per bevande

Articolo 12 capoverso 1 lettera g: Le spese dell'UFAM derivanti dall'adempimento dei compiti definiti nella presente ordinanza possono essere indennizzate tramite la TSA, come previsto nell'ORRPChim (all. 2.15 n. 6.5 lett. d).

L'**articolo 15 capoverso 3** disciplina lo svolgimento di controlli interni dell'organo di gestione. La novità consiste nel fatto che, per garantire un'adeguata qualità della revisione, l'ufficio di revisione esterno deve ottenere l'approvazione dell'UFAM.

5.2 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

L'**allegato 2.15 numero 6.7 capoverso 3** disciplina lo svolgimento di controlli interni dell'organo di gestione. La novità consiste nel fatto che, per garantire un'adeguata qualità della revisione, l'ufficio di revisione esterno deve ottenere l'approvazione dell'UFAM.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

La presente revisione dell'ordinanza non ha ripercussioni per la Confederazione. Si tratta di adattamenti puramente tecnici.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

Dalle nuove disposizioni dell'ORSAE non conseguono compiti esecutivi supplementari per i Cantoni. I Cantoni saranno tenuti a eseguire l'ORSAE come sinora, salvo che la presente ordinanza non attribuisca esplicitamente l'esecuzione alla Confederazione (art. 11).

6.3 Ripercussioni per i Comuni

La presente revisione non ha ripercussioni per i Comuni. Si tratta di adattamenti puramente tecnici.

6.4 Ripercussioni per l'economia

La presente revisione dell'ORSAE non ha pressoché ripercussioni per l'economia. Si tratta di adattamenti puramente tecnici, che contemplano anche l'adattamento del campo di applicazione dell'ORSAE di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2. Occorre ora assicurare lo smaltimento ecocompatibile anche per apparecchi estratti da veicoli ed edifici, ma soltanto se l'estrazione è possibile con un onere proporzionato. Di conseguenza, l'onere supplementare per le aziende è considerato esiguo.

6.5 Ripercussioni per le economie domestiche

Le disposizioni della nuova ORSAE proposte non si ripercuotono sulle economie domestiche. L'articolo 3 dell'ORSAE già prevede l'obbligo per il proprietario dei rifiuti di restituire le apparecchiature in questione agli appositi punti di raccolta. Ora si intende esplicitamente assoggettare all'obbligo di restituzione anche i componenti degli apparecchi, al fine di garantire anche il loro smaltimento nel rispetto dell'ambiente. In pratica, le parti soggette all'obbligo di ripresa delle apparecchiature già riprendono i componenti. Per tale motivo, questo chiarimento si limita ad adeguare le disposizioni alla prassi corrente. Come in passato, le economie domestiche possono usufruire di un'ampia gamma di opzioni. Possono infatti restituire i loro apparecchi o componenti a un rivenditore, a un concessionario o a un fabbricante. I vecchi apparecchi possono essere consegnati a un centro di raccolta pubblico o privato di un'impresa di smaltimento dei rifiuti, purché offra tali servizi. È consentita anche la consegna in occasione di eventi di raccolta organizzati dai Comuni.

Nemmeno il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti si ripercuote sulle economie domestiche. Gli attuali sistemi di finanziamento volontario continueranno a prelevare una TSA al momento dell'acquisto di un apparecchio.

6.6 Ripercussioni per l'ambiente

Ai sensi dell'economia circolare, lo scopo dell'ORSAE è quello di garantire uno smaltimento rispettoso dell'ambiente degli apparecchi elettrici ed elettronici e dei loro componenti, con particolare attenzione al riciclaggio materiale.

Con l'estensione del campo d'applicazione dell'ORSAE agli apparecchi incorporati nei veicoli e nelle costruzioni, la cui rimozione è possibile con un onere proporzionato e il cui riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica, aumenta il potenziale di recupero dei

componenti riciclabili. Si possono così sostituire le materie prime primarie con materie prime secondarie derivanti dallo smaltimento ecocompatibile degli apparecchi.

La revisione integrale dell'ORSAE contiene inoltre la base giuridica per un riciclaggio ottimizzato dal punto di vista ambientale. I requisiti per lo smaltimento prevedono ora il recupero dei metalli tecnologici rari come l'indio, il gallio, il germanio, il neodimio e il tantalio, laddove esistono gli opportuni procedimenti o impianti e sia ragionevole sotto il profilo ecologico ed economico. Anche questo porta a una sostituzione delle materie prime primarie, la cui rimozione è spesso legata a un grave inquinamento ambientale, mentre il carico inquinante dovuto al recupero è in gran parte notevolmente più contenuto.

6.7 Ripercussioni per la salute

La presente revisione dell'ORSAE non ha ripercussioni per la salute. Gli apparecchi che contengono sostanze nocive continueranno ad essere smaltiti presso impianti idonei, secondo le esigenze ecologiche e lo stato della tecnica. Il costante miglioramento del riciclaggio dei VAE produrrà un maggiore risparmio di risorse grazie all'aumento dell'economia circolare, con vantaggi indiretti per la salute.